

Allegato 2

–

ACCORDO DI RISERVATEZZA

**AI SENSI DEL PUNTO 4 DEL REGOLAMENTO (di seguito, il “Regolamento”)
DELLA PROCEDURA DI VENDITA E SOLLECITAZIONE ALL’INVIO DI
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA VENDITA DELL’IMMOBILE DEL
FONDO H1 IN LIQUIDAZIONE *EX ART. 57, COMMA 6-BIS, D.LGS. N. 58/1998*
SITO IN SOMMA LOMBARDO (VA)**

(di seguito, la “Procedura”)

Il/La sottoscritto/a [●], nato/a a [●] il [●], nella qualità di [●] del [●], soggetto munito di personalità giuridica ai sensi della legislazione di [●] (di seguito, il “Partecipante”),

premessato che

- il Partecipante ha preso piena e completa cognizione del Regolamento;
- le parole con l’iniziale maiuscola definite nel Regolamento, salvo quanto altrove diversamente disposto, hanno lo stesso significato ad esse attribuito nel Regolamento;
- in relazione alla Domanda di Partecipazione e a tutte le successive fasi della Procedura, il Partecipante è consapevole che riceverà informazioni relative o comunque riguardanti, tra l’altro, il Fondo, l’Immobile, la Procedura (oralmente, per iscritto, in formato di immagine, in formato elettronico o in qualsiasi altra forma) di natura confidenziale per il Fondo (di seguito, le “**Informazioni Confidenziali**”),

tutto ciò premesso, il sottoscritto

in nome e per conto del Partecipante, si impegna a:

- usare le Informazioni Confidenziali ricevute esclusivamente allo scopo della partecipazione del Partecipante alla Procedura;
- non discutere della Procedura con nessun soggetto appartenente alle organizzazioni eventualmente svolgenti attività all'interno dell'Immobile, se non accompagnato da rappresentanti del Fondo o dell'Advisor;
- mantenere segrete e riservate tutte le Informazioni Confidenziali e non comunicarle a nessuno, se non con il preventivo consenso scritto del Fondo, ad eccezione di un numero limitato di dipendenti, amministratori, funzionari, investitori, partner, avvocati, consulenti contabili e finanziari e altri consulenti esterni (di seguito, i **“Rappresentanti”**), che partecipino alle discussioni e debbano conoscere le Informazioni Confidenziali;
- rendere nota a tutti i Rappresentanti la natura riservata delle Informazioni Confidenziali e dei termini di questo accordo e ottenere una dichiarazione di impegno dai Rappresentanti relativa al fatto che rispetteranno i termini di questo accordo;
- essere tenuto responsabile per ogni violazione di questo accordo da parte di qualsiasi Rappresentante;
- conservare le Informazioni Confidenziali ricevute con lo stesso regime con cui il Partecipante conserverebbe diligentemente le proprie informazioni confidenziali;
- copiare e/o stampare le Informazioni Confidenziali (che siano disponibili per la copia o la stampa) solo per quanto possa essere necessario ai fini della partecipazione alla Procedura, restituendo o distruggendo tutti i materiali, la documentazione e il software contenenti le Informazioni Confidenziali ricevute, su richiesta del Fondo o comunque al termine di questo accordo, salvo il caso che sia diversamente richiesto per scopi di legge o regolamentari;

- non considerare il Fondo e/o l'Advisor (né i loro consulenti, funzionari o rappresentanti) responsabili per l'accuratezza e la completezza delle Informazioni Confidenziali;
- assumere a proprio carico la valutazione delle Informazioni Confidenziali da parte del Partecipante;
- essere assoggettato alla legge italiana e alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Resta inteso che i presenti termini e condizioni non si applicano alle informazioni che: (i) siano o siano state di pubblico dominio; (ii) il Partecipante debba esibire in forza di una legge, di un regolamento di quotazione di una borsa valori o di una richiesta giudiziale di esibizione; (iii) siano nella legittima disponibilità del Partecipante prima di averle ricevute o al momento in cui le ha ricevute ai sensi del presente accordo; (iv) il Partecipante può dimostrare essere state prodotte indipendentemente dal Partecipante o per suo conto senza uso delle Informazioni Confidenziali; o (v) diventino disponibili al Partecipante su base non riservata.

Il presente accordo, salvo il caso scioglimento anticipato da parte del Fondo, resterà in vigore per il periodo di due anni dalla chiusura della Procedura.

È espressamente inteso che questo accordo non attribuisce a favore del Partecipante nessuna licenza di proprietà intellettuale o industriale, nè qualsiasi altro diritto o licenza, ad eccezione dei diritti di uso come sopra indicati.